

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

I Comuni aderenti al Consorzio Gestione Risorse Idriche e RSU Bacino VI 5 di Bassano del Grappa, in più occasioni hanno manifestato la volontà di costituire un unico soggetto gestore del ciclo integrato delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, derivante dalla integrazione tra il Consorzio stesso e il ramo d'azienda della S.I.S. S.p.A. - di proprietà del Comune di Bassano del Grappa per il 99,97% e della Regione Veneto per lo 0,03% - che si occupa del settore ambientale. Con deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n° 9 del 18 dicembre 2000 è stato approvato un atto di indirizzo in tal senso.

L'Assemblea Generale del Consorzio ha pertanto incaricato un gruppo di lavoro ristretto, composto dai Sindaci di Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Cartigliano e Pianezze, per la definizione di tale problematica. Con successivi provvedimenti il Consorzio ha incaricato:

- a) la Società Gallo & C. S.p.A. di Milano di definire un progetto di aggregazione del Consorzio con il settore ambiente della SIS;
- b) il Notaio dott. proc. Antonello Antonucci di Bassano del Grappa dello studio della pratica e dell'elaborazione preliminare dello statuto e del patto para - sociale della nuova S.p.A.;
- c) l'ing. Natalino Sottani di Vicenza della stesura di una perizia di stima volontaria della SIS S.p.A. – settore ambientale.

La struttura generale dell'operazione proposta, prevede sostanzialmente:

- a) la trasformazione del Consorzio VI 5 in S.p.A.;
- b) l'impegno da parte del Comune di Bassano del Grappa a cedere n°1 azione della S.I.S. S.p.A. ad ognuno dei Comuni consorziati;
- c) la scissione della SIS S.p.A. in due società - ciascuna delle quali si occuperà una del ramo Ambiente e una del ramo altre attività, e contestuale fusione della SIS Ambiente nella nuova S.p.A.,

così come risulta nello schema di accordo - quadro redatto dallo Studio Gallo & C. con relativi allegati elaborati, per le parti di competenza, dallo Studio Gallo & C. stesso, dal Consorzio e dagli esperti incaricati, e che è depositato in atti:

- A Descrizione e timing operazione, business plan (information memorandum e business plan);
- B Criteri per la chiusura dei bilanci degli ex Consorzi;
- C Quote aggiornate al 31.12.1999 di partecipazione al Consorzio VI 5, ai fini della nuova Società
- D Schema di Statuto della S.p.A.;
- E Schema di patto para - sociale tra i soci della nuova S.p.A.;
- F Possibili criteri da adottare per una valorizzazione delle reti idriche e fognarie comunali, ovvero per una valutazione qualitativa delle stesse;
- G Attività della S.I.S. da inserire nella Società beneficiaria;
- H Relazione giurata di stima sul valore del ramo di azienda Ambiente della SIS;
- I Ipotesi di tariffe per il servizio N.U. utilizzate nel business plan ai fini della determinazione dei nuovi contratti;
- L Funzionigramma ed organigramma nuovo gestore;
- M Bozza di progetto di scissione.

Tali elaborati, approvati all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio con deliberazioni n° 2 e 3 del 05 febbraio 2001, rappresentano idoneo strumento di disciplina e di organizzazione della società, in sostituzione dello statuto e della convenzione che fino ad oggi hanno regolato la vita del Consorzio. In particolare, le norme ivi contenute prevedono che sia mantenuta in capo agli enti locali fondatori del Consorzio VI 5 la partecipazione di almeno il 51% del capitale sociale.

L'articolo 115 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che:

- gli enti locali possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione;
- il capitale sociale è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima;
- la società per azioni conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio;
- la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330 commi terzo e quarto e 2330 bis del codice civile.

Poiché il capitale sociale del Consorzio (fondo di dotazione al netto delle riserve costituite a fronte dei contributi in conto capitale - accantonate in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 - nonché al netto della riserva legale e dell'utile di esercizio) risultante al 31.12.1999 ammonta a Lire 28.914.657.022 pari ad euro 14.933.174,10, calcolato secondo i criteri riportati nelle tabelle allegato allo schema di patto para - sociale (allegato E all'accordo - quadro), è stato proposto che il capitale della costituenda S.P.A. sia dell'importo di Lire 28.915.384.863 pari ad euro 14.933.550, con un maggior di importo di Lire 727.841 pari ad euro 375,90 costituito con un passaggio di una quota parte di fondo di riserva contributi in conto capitale ex articolo 55 TUIR 917 del 1986 a capitale sociale.

Considerato che, secondo quanto riportato nello schema di Statuto (allegato D all'accordo - quadro), detto capitale sociale è diviso in azioni da euro 50 ciascuna, risultano assegnate ai Comuni, sulla base dei criteri di riparto e delle tabelle allegato allo schema di patto para - sociale sopra citato, le quote e, conseguentemente, le azioni indicate nel prospetto sotto riportato:

COMUNI	AZIONI ASSEGNATE	QUOTE PARTECIPAZIONE	CONGUAGLIO PER RIPARTIZIONE FONDO DOTAZIONE AL 17.05.1995 SECONDO IL CRITERIO PRESCELTO	CONGUAGLIO PER CESSIONE QUOTA 0,1% A MUSSOLENTE	CONGUAGLI FINALI
Bassano del Grappa	109.994	36,83%	195.403.102	10.659.483	206.062.585
Campolongo su Brenta	2.531	0,85%	6.381.018	245.248	6.626.266
Cartigliano	11.802	3,95%	38.044.487	1.143.668	39.188.156
Cassola	24.015	8,04%	168.172.222	2.327.294	165.844.928
Cismon	2.220	0,74%	21.680.634	215.104	21.465.530
Marostica	8.016	2,68%	-	776.814	776.814
Mason vicentino	5.116	1,71%	198.944.019	495.773	198.448.245
Molvena	2.447	0,82%	-	237.088	237.088
Mussolente	299	0,10%	-	28.914.657	28.914.657
Nove	3.054	1,02%	-	295.929	295.929
Pianezze	3.195	1,07%	101.553.003	309.618	101.243.385
Pove del Grappa	6.626	2,22%	7.285.560	642.121	7.927.681
Pozzoleone	1.336	0,45%	-	129.469	129.469
Romano d'ezzelino	14.177	4,75%	-	1.373.891	1.373.891
Rosà	35.447	11,87%	76.159.368	3.435.145	79.594.513
Rossano veneto	24.520	8,21%	89.673.053	2.376.201	92.049.254
San Nazario	5.522	1,85%	15.139.796	535.131	15.674.927
Schiavon	1.718	0,58%	-	166.460	166.460
Solagna	4.094	1,37%	5.054.166	396.678	5.450.844
Tezze sul Brenta	23.489	7,86%	13.228.726	2.276.249	15.504.975
Valstagna	9.053	3,03%	43.980.600	877.292	44.857.893
	298.671	100,00%	-	-	-

Poiché il Comune di Mussolente partecipa al Consorzio Bacino VI 5 solo per quanto riguarda il settore RSU, è stato concordato, allo scopo di equilibrare la situazione pregressa, che prima della costituzione della nuova S.p.A. tutti i Comuni, in misura proporzionale alle quote percentuali di partecipazione così come riportate nel suddetto prospetto, cedano al Comune di Mussolente tanta percentuale di detta partecipazione in modo tale da consentire che quest'ultimo abbia una partecipazione nella nuova S.P.A. pari allo 0,1%. Il Comune di Mussolente provvederà a rimborsare ad ogni Comune quanto da ciascuno ceduto, per un importo complessivo di Lire 28.914.657 (euro 14.933,17).

L'applicazione dei criteri concordati per l'assegnazione delle quote e delle azioni, comporta un conguaglio positivo in favore di questo Comune di Lire 206.062.585 (euro 106.422,44) a fronte della partecipazione alla nuova S.p.A. per una quota pari al 36,83%. Si propone di accettare il beneficio derivante dalla ripartizione suddetta, che comporta un'entrata che verrà introitata entro due anni dalla data della costituzione della società, secondo un piano di compensazione che verrà all'uopo predisposto, come previsto dall'articolo 7 del citato patto para - sociale.

Si fa presente che:

- ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione gli amministratori dovranno richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 primo comma del Codice Civile, mentre, entro sei mesi dal ricevimento della medesima, gli Amministratori ed i Sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento, secondo quanto previsto all'articolo 115 comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000;
- che la nuova Società assumerà l'espressa denominazione di "Brenta Servizi S.p.A.", come concordato tra i Sindaci;

- che l'oggetto sociale della nuova S.p.A. comprende ulteriori attività e servizi rispetto a quelli svolti e/o erogati dal Consorzio VI 5 e dalla SIS - ramo ambiente, come evidenziato nello schema di Statuto;
- che la Brenta Servizi S.p.A. non potrà continuare a svolgere la funzione di Ente di bacino per i RSU in quanto soggetto di diritto privato. Conseguentemente, dal momento della sua iscrizione nel Registro Imprese i Comuni del Bacino VI 5, conformemente a quanto previsto dal Piano Regionale di Smaltimento dei RSU deliberato con provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.1988 n°785, continueranno a svolgere, in altra modalità prevista per legge, la funzione di Autorità di Bacino fino alla costituzione dell'autorità d'ambito provinciale, salvo diversa determinazione da parte della Regione Veneto;
- che il subentro della nuova S.p.A. in tutti i rapporti attivi e passivi in essere non pregiudica in alcun modo la gestione dei servizi pubblici consortili già erogati dal Consorzio VI 5 in favore dei Comuni consorziati, e che sono disciplinati da appositi Contratti di Servizio approvati dall'Assemblea consortile con deliberazione n°3 in data 14.02.2000 e da questo Comune con deliberazione di C.C. n° 17 in data 14.03.2001 salvo per quanto riguarda il contratto di servizio RSU che, per la parte regolante i rapporti relativi allo svolgimento delle sole funzioni di autorità di Bacino, verrà a decadere;

Per quanto concerne la successiva fase di scissione della SIS S.p.A. in due società, ciascuna delle quali si occuperà una del ramo Ambiente e una del ramo altre attività, e contestuale fusione della SIS RSU nella nuova S.p.A., l'articolo 5 dello schema di accordo quadro prevede il formale impegno del Comune di Bassano del Grappa di cedere agli altri Comuni consorziati n° 1 azione della S.I.S. S.p.A. al valore nominale di Lire 10.000, nonché di operare la suddetta scissione. Per l'operazione di fusione non è prevista alcuna spesa per i Comuni Soci, risolvendosi la stessa in un aumento di capitale nella nuova S.p.A. di Lire 20.000.000 (euro 10.329,14) nette, come risulta dall'allegato G all'accordo quadro, corrispondente al patrimonio netto conferito dal ramo SIS Ambiente e riservato per i soci SIS a fronte dell'annullamento delle proprie azioni in quest'ultima Società.

Tutto ciò premesso, si propone:

- 1) di procedere all'approvazione della trasformazione del Consorzio Bacino VI 5 in società per azioni, approvando gli schemi di accordo quadro, con i relativi allegati, secondo la proposta approvata dall'Assemblea consortile con deliberazioni n° 9 del 18 dicembre 2000, n° 2 del 05 febbraio 2001 e n° 3 del 05 febbraio 2001;
- 2) di approvare l'attuazione, secondo quanto previsto nell'accordo - quadro, di tutte le operazioni di scissione della SIS S.p.A. in due società, ciascuna delle quali si occuperà una del ramo Ambiente e una del ramo altre attività, e successiva fusione della S.I.S. S.p.A. ramo Ambiente nella nuova S.p.A. con maggioranza di capitale pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del relatore;

Visto lo schema di accordo - quadro redatto dallo Studio Gallo & C. con relativi allegati, elaborati per le parti di competenza dallo Studio Gallo & C. stesso, dal Consorzio Bacino VI 5 e dagli esperti incaricati;

Vista la normativa vigente;

Vista la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 267 del 2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica;

Uditi gli interventi di cui alla discussione ... omissis...(durante la discussione è uscito il consigliere **Milani G.**)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Binotto Carlo in sede di discussione e qui di seguito riportato:

- ◆ “Si propone di emendare il punto 3 della proposta di delibera in oggetto relativamente al punto in cui si dà atto di mantenere in capo agli enti locali fondatori del consorzio VI5 la titolarità di almeno il 51% del capitale sociale, aumentandolo fino al 70%, con relativa diminuzione del capitale sociale destinato a soci privati.”

Che con voti favorevoli n. 7, contrari n. 19 (Bizzotto G., Martinelli S., Teosini P., Giancesin M., Nosadini P., Selvaggi A., Mion M., Amodeo B., Di Rosa R., Lievore M.L., Finco M.F., Gerolimetto F., Donazzan R., Bordignon S., Monegato S., Mazzocco C., Faoro P., Beraldin M., Cimatti S.,) espressi dai n. 26 consiglieri votanti per alzata di mano su n. 28 consiglieri presenti, essendosi astenuti n.2 consiglieri (Zanon V., Facchinello P.), viene respinto.

Il Presidente pone in votazione tutti i punti del dispositivo della deliberazione tranne i punti nn. 11) e 12) come proposto in sede di discussione:

- Consiglieri presenti n. 28
- Consiglieri votanti per alzata di mano n. 23
- Consiglieri astenuti n. 5 (Bonomo P., Gottardi G., Beraldin M., Zanon V., Facchinello P.)

- Voti favorevoli n. 23

Il Presidente, altresì, pone in votazione i punti n. 11 e 12 del dispositivo:

- Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano n. 27 (il consigliere Tessarolo Alfredo dichiara di non partecipare al voto ed esce dall'aula)
- Voti favorevoli n. 21
- Voti contrari n. 6 (Cimatti S., Beraldin M., Zanon V., Facchinello P., Bonomo P., Gottardi G.);

D e l i b e r a

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di accordo - quadro con i relativi allegati elencati in premessa relativo alla trasformazione in S.p.A. del “Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche e delle funzioni di Autorità di Bacino R.S.U. Bacino VI 5”, dando atto che sarà mantenuta in capo agli enti locali fondatori del Consorzio VI 5 la partecipazione di almeno il 51% del capitale sociale. Tale documentazione è depositata in atti;
- 3) di approvare espressamente lo schema di patto para - sociale (allegato E all'accordo - quadro) composto da n° 8 articoli con relative tabelle A bis, A, B e C, che regola i rapporti tra i Comuni in relazione alla disciplina dell'ingresso di nuovi soci ed individua i criteri di partecipazione alla nuova S.p.A.;

- 4) di prendere atto che la nuova entità assumerà la denominazione di “Brenta Servizi S.p.A.” ed avrà come oggetto sociale le attività elencate all’articolo 3 dello schema di Statuto;
- 5) di attribuire alla “Brenta Servizi S.p.A.” il capitale sociale di Lire 28.915.384.863, pari ad euro 14.933.550, riconoscendo che la Società mantiene la proprietà di tutti i beni già di spettanza del Consorzio VI 5 salva diversa valutazione in sede peritale, e che il valore del suddetto capitale sarà determinato in via definitiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 6) di approvare le quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della costituenda società per azioni, e le conseguenti azioni attribuite ad ognuno, come risultano dal prospetto riportato in premessa, prendendo atto che tale ripartizione, effettuata con i criteri stabiliti nel patto para - sociale, comporta un conguaglio positivo o negativo per ciascun Comune;
- 7) di cedere, prima della costituzione della nuova S.p.A. al Comune di Mussolente una percentuale della propria partecipazione per Lire 10.659.483 pari ad euro 5.505,164 (vedi colonna I tabella C allegata ai patti para - sociali), in modo da consentire che il predetto Comune abbia una partecipazione nella nuova S.p.A. pari allo 0,1%, come da prospetto indicato in premessa, autorizzando sin d'ora il Sindaco o suo delegato a compiere tutti gli atti necessari per tale cessione;
- 8) di accettare il beneficio derivante dalla assegnazione delle quote e delle azioni di cui al prospetto riportato in premessa, comportante un’entrata di Lire 206.062.585 (euro 106.422,44) che verrà introitata entro due anni dalla data della costituzione della società secondo un piano di compensazione che verrà all'uopo predisposto, come previsto dall'articolo 7 del patto para - sociale, autorizzando sin d'ora il Sindaco o suo delegato a compiere tutti gli atti necessari per tale operazione;
- 9) di dare atto:
 - a) che la Brenta Servizi S.p.A. non potrà continuare a svolgere la funzione di Ente di bacino per i RSU in quanto soggetto di diritto privato. Conseguentemente, dal momento della sua iscrizione al Registro delle Imprese i Comuni del Bacino VI 5, conformemente a quanto previsto dal Piano Regionale di Smaltimento dei RSU deliberato con provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988 n° 785, continueranno a svolgere, in altra modalità prevista per legge, la funzione di Autorità di Bacino fino alla costituzione dell'autorità d'ambito provinciale, salvo diversa determinazione della Regione Veneto;
 - b) che la “Brenta Servizi S.p.A.” conserva tutti i diritti e gli obblighi del Consorzio VI5 e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi, in essere o in via di formazione del Consorzio stesso, in particolare in quelli relativi ai servizi consortili in materia di ciclo dell’acqua e rifiuti attualmente forniti e disciplinati dai contratti di servizio approvati da questo Comune con deliberazione di C.C. n° 17 in data 14.03.2001 , salvo per quanto riguarda il contratto di servizio RSU che, per la parte regolante i rapporti relativi allo svolgimento delle sole funzioni di autorità di Bacino, verrà a decadere;
- 10) di confermare pertanto la volontà di avvalersi dei sopracitati contratti di servizio;
- 11) a - di vendere, in attuazione di quanto previsto nello schema di accordo quadro, n° 1 azione della SIS S.p.A. del valore nominale di Lire 10.000 o equivalente a ciascuno degli altri Comuni Consorziati, autorizzando il Sindaco o suo delegato a compiere tutti gli atti necessari per tale vendita, che verrà effettuata previo accertamento della rinuncia, da parte della Regione Veneto (azionista di minoranza della SIS S.p.A.), dell'esercizio del diritto di prelazione;

- b - di acquistare dagli altri Comuni, previa espressa richiesta di questo Comune, alle stesse condizioni di vendita attuale, le medesime azioni entro 24 mesi dal trasferimento della proprietà delle stesse, autorizzando il Sindaco o suo delegato a compiere tutti gli atti necessari per tale acquisto. Le spese per il perfezionamento degli atti tecnico - amministrativi inerenti l'operazione ammontano a presunte complessive Lire 8.000.000 e sono a carico del Comune acquirente. Quanto sopra affinché venga restituita al Comune di Bassano del Grappa, una volta completata l'operazione di scissione del "ramo SIS Ambiente", la piena proprietà della SIS S.p.A. restante;
- 12) di approvare l'attuazione, secondo quanto previsto nell'accordo - quadro, di tutte le operazioni di scissione della SIS S.p.A. in due società, ciascuna delle quali si occuperà una del ramo Ambiente e una del ramo altre attività, e successiva fusione della S.I.S. S.p.A. ramo Ambiente nella nuova S.p.A. con maggioranza di capitale pubblico, precisando che dalla fusione suddetta non deriva alcuna spesa per i Comuni Soci, risolvendosi la stessa in un aumento di capitale nella nuova S.p.A. di Lire 20.000.000 (euro 10.329,14) nette, come risulta dall'accordo - quadro e dalla perizia giurata dell'ing. Sottani, corrispondente al patrimonio netto conferito dal ramo SIS Ambiente e riservato per i soci SIS a fronte dell'annullamento delle proprie azioni in quest'ultima Società;
- 13) di autorizzare, in attuazione di quanto indicato al precedente punto 12) il Sindaco o suo delegato a votare nell'Assemblea dei soci della nuova Società a favore dell'aumento di capitale di Lire 20.000.000 (euro 10.329,14) nonché a compiere tutti gli atti necessari;
- 14) di autorizzare, secondo competenza, il Sindaco o la Giunta Comunale a svolgere tutti gli atti che si rendessero necessari per dare attuazione a quanto previsto con il presente provvedimento;
- 15) di dare atto che le spese per il perfezionamento degli atti tecnico- amministrativi inerenti e conseguenti alla trasformazione, quantificate in via presuntiva in Lire 20.000.000, sono a carico della nuova società per azioni alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi e necessari all'adeguamento della Società alle norme di diritto comune in materia;
- 16) di dare atto che nel corso dell'istruttoria del piano di trasformazione del Consorzio VI 5 in S.p.A. ed in particolare nel corso della redazione dello schema di Statuto è entrato in vigore il decreto legislativo 267 del 2000, che ha modificato la normativa in materia di ordinamento degli enti locali, introducendo nuove norme ed abrogando diverse disposizioni riportate in articoli di altre norme vigenti;
- 17) di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad apportare eventuali modifiche allo Statuto derivanti dall'entrata in vigore di nuove normative ed in particolare quelle derivanti dalla abrogazione, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 degli articoli 25 comma 4 e 26 della legge 23 marzo 1993, n° 81 e dell'articolo. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n° 16;
- 18) di procedere alla seguente variazione di bilancio: istituzione della risorsa 1050 T4 C1 con dotazione 200.000 pari ad euro 103,30 che consentirà l'introito delle entrate derivanti dalla vendita di n° 1 azione SiS S.p.A ad ogni Comune consorziato; di procedere inoltre alla istituzione della scheda 400546 T2 F1 S3 I8 con dotazione lire 200.000 pari ad euro 103,30 che consentirà l'acquisto di n° 20 azioni dagli altri Comuni; di dare atto che la spesa presuntiva di lire 7.800.000 pari ad euro 4.028,37 per competenze professionali troverà capienza alla scheda 12000 T1 S2 I3

- 19) di dare atto che si provvederà alle ulteriori variazioni di bilancio derivanti dalla approvazione della presente deliberazione ad un provvedimento successivo alla iscrizione nel registro ditte della costituenda Brenta Servizi S.p.A.
- 20) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 22, contrari n. 3 (Beraldin M., Zanon V., Facchinello P.) espressi dai n. 25 consiglieri votanti per alzata di mano, su n. 27 consiglieri presenti, essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Bonomo P., Gottardi G.) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.